

La riforma

Come cambierà
il processo penale
(con molte ombre)

di **Luigi Ferrarella**

a pagina 13 con **Martirano**

Come cambia il processo penale

**La Camera vota la fiducia
e approva la riforma
Dalla prescrizione al calcolo
delle condanne, fino al capitolo
intercettazioni, ecco le novità**

a cura di **Dino Martirano**

A 1.014 giorni dalla sua presentazione, la riforma del Guardasigilli Andrea Orlando (codice e processo penale, ordinamento penitenziario) è legge dello Stato. Alla Camera, «Articolo 1» e i centristi di Ap hanno votato la fiducia insieme al Pd (poi i «bernesiani» si sono astenuti sul voto finale) mentre il ministro per la Famiglia, Enrico Costa (Ap), ha disertato la fiducia e ha votato no al testo. Il premier Paolo Gentiloni: «Ora più equilibrio e più garanzie nelle procedure, pene severe per i reati più odiosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Aumenti (e sconti) di pena**Stretta sulla condizionale
E chi commette reati lievi
sarà libero se risarcisce**

Gli interventi sul codice penale puntano a rendere più difficile la concessione della sospensione condizionale della pena. Per questo sono state aumentate le pene minime per il furto in abitazione (ora la forbice è da 3 a 6 anni), la rapina semplice (4-10 anni), la rapina aggravata (5-20 anni), l'estorsione aggravata (7-20 anni). Previsto poi anche l'aumento della pena anche per il voto di scambio politico mafioso (416 ter): si passa infatti da 4-10 anni a 6-12 anni. La riforma — illustrata in Aula dalla relatrice Donatella Ferranti (Pd) — prevede anche forme di depenalizzazione per i reati procedibili a querela e per quelli minori contro la persona o il patrimonio salvo che la vittima sia un soggetto debole: il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato quando l'imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento e ne elimina le conseguenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I diritti nelle indagini**Più notizie alle vittime
Il pm garantirà il segreto
degli ascolti irrilevanti**

Più trasparenza nelle indagini, meno gossip nei brogliacci delle intercettazioni. A 6 mesi dalla presentazione di una denuncia o querela, la persona offesa ha il diritto di ottenere informazioni dal pm sullo stato del procedimento. La persona offesa avrà più tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione che gli dovrà essere notificata anche se ha subito uno scippo o un furto in casa. Entro 3 mesi, il governo predisporrà norme per evitare la pubblicazione di intercettazioni non rilevanti o riguardanti persone estranee. Il pm sarà il «garante» della segretezza delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti e anche dopo la «discovery» delle prove gli atti non allegati dovranno essere custoditi in cassaforte, con possibilità di ascolto (ma non di copia) per la difesa, fino all'udienza stralcio. Nessuna limitazione per la lista di reati intercettabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lavoro delle procure**Tempi contingentati
per chiedere il giudizio
o archiviare un'inchiesta**

C'è una novità che mette un paletto a tutela degli indagati e che solleva critiche nelle procure della Repubblica. Una volta chiuse le indagini, il pm avrà tassativamente tre mesi di tempo (prorogabili di altri tre nei casi complessi) per chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione. La nuova regola — che non vale per le notizie di reato iscritte prima dell'entrata in vigore della legge, consentendo così alle procure di adeguare l'organizzazione del lavoro — concede 15 mesi ai pm che indagano su mafia e terrorismo. Se il termine dei tre mesi (o dei 15) non viene rispettato, il procuratore generale presso la Corte d'Appello avoca d'ufficio il fascicolo. Tra i giudici questa norma è stata accolta favorevolmente perché i ritardi delle procure, che a volte dimenticano i fascicoli nei cassetti, erodono in maniera sostanziale i tempi della prescrizione dei reati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La durata dei procedimenti**Corruzione nel mirino
Si allarga la finestra
per arrivare a sentenza**

Si allungano, con una modulazione per fase processuale, i tempi di prescrizione dei reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma. La prescrizione resta sospesa per 18 mesi dopo la condanna di primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. La sospensione, dunque, non vale in caso di assoluzione. La prescrizione, poi, viene sospesa oltre che nelle ipotesi già previste anche quando si procede (per un massimo di 6 mesi) a rogatorie internazionali. Inoltre, per i reati di violenza contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia, maltrattamenti in famiglia) la prescrizione decorre dal momento in cui la parte offesa compie 18 anni. Infine — come chiesto dall'Ocse che aveva sollecitato l'Italia ad approvare la riforma Orlando — aumenta la prescrizione (pena edittale più la metà, anziché un quarto) per i reati di corruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA